



# **I VINI DEALCOLIZZATI E PARZIALMENTE DEALCOLIZZATI NORMATIVE COMUNITARIE E NAZIONALI**

**MICHELE ZANARDO**

**29/03/2023**

# LE NORMATIVE COMUNITARIE

- Il Reg. UE 2013/1308 (art. 80 e all. VIII parte I lettera E), così come modificato dal Reg. UE 2021/2117, introduce due nuove categorie di prodotti vitivinicoli:
  - ***VINI DEALCOLIZZATI***
  - ***VINI PARZIALMENTE DEALCOLIZZATI***



# LE NORMATIVE COMUNITARIE

- ***VINI DEALCOLIZZATI***: sono vini sottoposti a processi di dealcolizzazione totale e devono presentare un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5% vol.
- ***VINI PARZIALMENTE DEALCOLIZZATI***: sono vini sottoposti a processi di dealcolizzazione parziale e devono presentare un titolo alcolometrico effettivo compreso tra 0,5% vol e la gradazione minima prevista per la categoria di prodotto vitivinicolo sottoposto a dealcolizzazione



# LE NORMATIVE COMUNITARIE

- La dealcolizzazione (parziale o totale), può avvenire mediante:
  - ***PARZIALE EVAPORAZIONE SOTTOVUOTO***
  - ***TECNICHE A MEMBRANA***
  - ***DISTILLAZIONE***
- Le tecniche possono essere singole o combinate fra loro e non devono dar luogo a difetti sul prodotto ottenuto. L'eliminazione dell'etanolo non può essere effettuata su vini ottenuti da mosti che hanno subito un aumento del tenore zuccherino



# LE NORMATIVE COMUNITARIE

- Possono essere sottoposte a dealcolizzazione totale o parziale le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:
  - *Vino*
  - *Vino Spumante*
  - *Vino Spumante di Qualità*
  - *Vino Spumante di Qualità del Tipo Aromatico*
  - *Vino Frizzante*
  - *Vino Frizzante e Spumante Gassificati*
- Esclusi quindi: vini liquorosi, i vini ottenuti da uve appassite e i vini da uve stramature

# LE NORMATIVE COMUNITARIE

- I vini dealcolizzati, **NON possono** essere designati con una DOP o con una IGP
- I vini parzialmente dealcolizzati **possono** essere designati sia con una DOP che con una IGP
- È comunque **necessario** modificare i disciplinari di produzione



# LE NORMATIVE COMUNITARIE

- I vini dealcolizzati, e i vini parzialmente dealcolizzati con titolo alcolometrico inferiore a 10% vol, devono riportare in etichetta il termine minimo di conservazione
- I vini parzialmente dealcolizzati devono indicare il titolo alcolometrico effettivo in etichetta anche quando lo stesso è inferiore a 1,2% vol
- vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati devono riportare nella designazione il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” al fine di garantire la corretta informazione al consumatore

# LE NORMATIVE COMUNITARIE

- Il codice NC per i vini dealcolizzati individuato dalla UE è 2202 99 19



# LE NORMATIVA NAZIONALE

- L'articolo 15 della Legge 238/2016 , prevede:
- L'impossibilità di detenere mosti, MPF, VNF e vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore al 8% vol (c. 1 lettera g)
- Altre sostanze atte a sofisticare i mosti e i vini (c. 1 lettera e)
- Questi due concetti sono pesantemente limitanti dal punto di vista normativo, in quanto il primo vieterebbe la detenzione di prodotti dealcolizzati e il secondo vieterebbe la detenzione della “soluzione” ottenuta dalla dealcolizzazione



# LE NORMATIVA NAZIONALE

- È allo studio presso il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale una circolare esplicativa che dovrebbe chiarire alcuni punti di modo da permettere la produzione, anche in Italia, dei prodotti dealcolizzati
- Al momento la circolare non è ancora stata emessa e quindi i punti successivamente elencati vanno considerati in via indicativa e potrebbero subire anche sostanziali variazioni



# LE NORMATIVA NAZIONALE

- Da quanto trapela, il Ministero intende:
- Chiarire che prima e dopo la dealcolizzazione i vini devono essere privi di difetti e idonei al consumo umano
- Chiarire che è vietata l'aggiunta, ai prodotti ottenuti, di acqua o aromi esogeni
- Chiarire dopo il processo di dealcolizzazione, anche parziale, i prodotti ottenuti possono essere oggetto delle pratiche enologiche previste dal Reg. UE 2019/934
- Chiarire che eventuale acqua endogena, eventualmente estratta dalla soluzione idroalcolica ottenuta nella dealcolazione, può essere riutilizzata nella produzione dei vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati

# LE NORMATIVA NAZIONALE

- Chiarire che l'alcol estratto deve essere destinato ai fini industriali
- Chiarire che le diciture “vino dealcolato” e “vino parzialmente dealcolato” possono sostituire rispettivamente “vino dealcolizzato” e “vino parzialmente dealcolizzato”
- Stabilire se il processo di dealcolizzazione è attuabile in stabilimenti dove si estraggono solo vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, oppure in stabilimenti promiscui, oppure nelle distillerie
- **Quanto sopra è oggetto di discussione con pareri anche discordanti fra le varie componenti che si interfacciano con il Ministero**



***GRAZIE PER L'ATTENZIONE***

[michele.zanardo@gmail.com](mailto:michele.zanardo@gmail.com)

